

BVGer D-1478/2021 vom 25. Februar 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-02-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1478_2021_d20210225

FR: TAF D-1478/2021 du 25 février 2021

IT: TAF D-1478/2021 del 25 febbraio 2021

Regeste

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 25 febbraio 2021

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a

D-1478/2021 Pagina 9 persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 3.2

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.

E. 3.3

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono

inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si rinvia alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.1

In casu, occorre dapprima esaminare se quanto narrato dagli insorgenti, quali motivi che li avrebbero indotti alla fuga dal loro Paese d'origine, possa essere ritenuto o meno verosimile e rilevante.

E. 4.2

In primo luogo, si rimarca come gli insorgenti 1 e 2 abbiano indotto consapevolmente le autorità svizzere in errore in merito ai loro motivi d'asilo, non correggendo da soli neppure in seguito tale comportamento, contenendo per di più le loro allegazioni diverse incoerenze su degli elementi essenziali dei loro racconti, non soltanto confrontando le rispettive dichiarazioni dei due ricorrenti, bensì anche tra i loro propri asserti. I ricorrenti hanno difatti fatto risalire le problematiche che li avrebbero condotti all'espatrio, alla circostanza che il marito della ricorrente 2 avrebbe scoperto e denunciato la relazione extra-coniugale dell'insorgente 2, avendoli filmati durante un loro incontro in casa sua. Tuttavia, riguardo allo stato civile della ricorrente 2, i loro asserti sono mutati in corso di procedura. Durante la sua audizione sui motivi, la ricorrente

D-1478/2021 Pagina 10 2, ha difatti asserto di avere chiesto diverse volte il divorzio al marito, ma che quest'ultimo non avrebbe mai accettato lo stesso (cfr. n. 26/20, D41, pag. 5; D61 seg., pag. 8 seg.). Dal canto suo invece, il ricorrente 1, in contraddizione con quanto precede, ha sostenuto dapprima che la compagna ed il marito sarebbero stati d'accordo di divorziare e che si sarebbero trovati in procedura di divorzio, recandosi al tribunale (cfr. n. 54/18, D76 seg., pag. 9); allorché invece poco dopo, si è parzialmente contraddetto, riferendo che sul principio del divorzio sarebbero stati d'accordo, ma non sulle questioni accessorie (cfr. n. 54/18, D79, pag. 10), e che egli non era effettivamente sicuro che si fossero recati in tribunale per il divorzio (cfr. n. 54/18, D80, pag. 10). A seguito del rapporto dell'Ambasciata svizzera in Iran, di cui i risultati sono stati riassunti dall'autorità inferiore ai ricorrenti nel suo scritto del 12 giugno 2020, è emerso in modo chiaro, come la ricorrente 2 avesse in realtà divorziato definitivamente da E. _____ già il (...) e che tale divorzio definitivo era stato pure preceduto da un divorzio revocabile registrato in data (...) (cfr. n. 79/10, 80/17 e 87/3). Malgrado gli insorgenti siano stati posti dinanzi a tali evidenze, hanno dapprima comunque negato che un divorzio fosse intervenuto in data (...), arrivando addirittura ad ipotizzare che si trattasse di E. _____ che avrebbe manipolato gli archivi statali per far risultare il divorzio (cfr. n. 88/8). Allegazione quest'ultima del tutto illogica, in quanto non si comprenderebbe l'interesse di quest'ultimo nel farlo, poiché in caso contrario le accuse rivolte alla supposta (ancora) moglie non sussisterebbero. È soltanto nel ricorso, che i ricorrenti hanno ammesso che l'insorgente 2 avrebbe iscritto un divorzio revocabile l'(...), asserendo tuttavia in modo oltretutto nuovo che ella avrebbe "[...] provato nuovamente a registrare un secondo divorzio revocabile in data (...)", ma che lo stesso non sarebbe mai stato confermato e che ella avrebbe dovuto continuare a vivere presso il domicilio coniugale (cfr. ricorso, pag. 3). Essi hanno poi continuato a ribadire che la ricorrente 2 sarebbe ancora sposata con E. _____ sia nella loro

replica sia nella loro triplica, abbandonando invece in modo sorprendente in seguito di procedura ricorsuale ogni riferimento concreto a tale circostanza ed ai motivi iniziali d'asilo fatti valere. Dagli atti all'incanto, risulta tuttavia come la ricorrente 2 abbia introdotto un'istanza d'iscrizione di dati all'Ufficio dello stato civile di H. _____ il

E. 4.3

In secondo luogo, pure le circostanze addotte dai ricorrenti che E. _____ li avrebbe denunciati e che ne sarebbe seguita non soltanto una citazione in tribunale (cfr. anche le copie delle citazioni prodotte dai ricorrenti e agli atti della SEM quale mezzo di prova [MdP] n. 1), ma addirittura sarebbe stata emanata una sentenza in data (...), condannandoli alla pena capitale ed a (...) frustate (secondo la traduzione della copia della sentenza prodotta dagli insorgenti con scritto del 7 novembre 2019; cfr. n. 71/6 e 72/6), non risultano credibili.

E. 4.3.1

Innanzitutto, riguardo alle citazioni che essi avrebbero ricevuto, entrambi i ricorrenti sono rimasti molto vaghi nel loro racconto (cfr. n. 26/20, D103 seg. e D109 segg., pag. 13; n. 54/18, D55 segg., pag. 7 seg.), né ricordandosi il contenuto di tale missiva per quanto concerne l'insorgente 2 (cfr. n. 26/20, D103, pag. 13), né interessandosi minimamente alla stessa prima che gli venisse richiesta dal rappresentante legale o ancora non sapendo riportare la data precisa nel quale si sarebbero dovuti presentare in tribunale, secondo quanto dichiarato dal ricorrente 1 (cfr. n. 54/18, D55 segg., pag. 7 seg.). Ora, tali asseriti inconsistenti e di disinteressamento da parte degli insorgenti, non si sposano in alcun modo con l'atteggiamento che può essere atteso in persone che hanno realmente vissuto i fatti da loro narrati, in particolare che delle procedure penali sarebbero state aperte a loro carico da parte delle autorità iraniane. Tale conclusione è corroborata anche dalle risultanze dell'Ambasciata svizzera in Iran, che ha concluso come per i ricorrenti non sussista alcuna procedura pendente o conclusa, e che le convocazioni prodotte presenterebbero vari indizi formali e materiali che porterebbero a concludere che si tratti di falsi (cfr. n. 79/10, 80/17 e 87/3). Invero, non soltanto le convocazioni sono state presentate solamente in copia e non in originale, malgrado il tempo trascorso dal loro deposito e l'asserto dell'insorgente 2 di poter far pervenire l'originale già nella sua audizione dell'(...) luglio 2019 (cfr. n. 26/20, D110 seg., pag. 13), e quindi dei documenti facilmente fabbricabili e modificabili, non presentando per di più alcun segno per verificarne la loro originalità. Ma i loro contenuti contengono pure diversi elementi che stridono in particolare con quanto da loro dichiarato. Segnatamente, gli indirizzi delle parti convocate secondo le due citazioni, non corrispondono minimamente agli indirizzi forniti dai ricorrenti in corso di procedura (cfr. n. 26/20, D14, pag. 3; n. 54/18, D18,

D-1478/2021 Pagina 12 pag. 4), né il codice d'avviamento postale del luogo di convocazione ([D. _____]), è riferibile effettivamente all'agglomerazione di D. _____. Inoltre, le due citazioni appaiono contenere rispettivamente le firme dei due ricorrenti quali parti a cui è stata notificata la citazione rispettiva, ciò che risulta del tutto incoerente con quanto da loro dichiarato in proposito, ovvero che le citazioni sarebbero arrivate rispettivamente a casa dei loro genitori allorché loro si trovavano già ad F. _____ (cfr. n. 26/20, D109, pag. 13; n. 54/18, D55 segg., pag. 7; D102, pag. 12; D114 segg., pag. 14; n. 88/8: presa di posizione del 25 giugno 2020). Tutti questi elementi, confermano il serio dubbio che nutre il Tribunale, circa l'effettiva autenticità dei documenti da loro presentati.

E. 4.3.2

Per quanto attiene alla sentenza del (...) depositata agli atti dagli insorgenti, anche in questo caso soltanto in copia malgrado i loro asserti contrari (cfr. n. 71/6 e 88/8), e quindi già di per sé non presentante alcun indizio da cui possa esserne vagliata l'effettiva autenticità, il contenuto della stessa si scontra in più punti con le medesime dichiarazioni rese dai ricorrenti. Difatti, secondo la traduzione della stessa, la ricorrente 2 avrebbe reso una confessione (...) direttamente in presenza d'ufficiali giudiziari, circostanza che non è mai stata allegata dagli insorgenti. Altresì E._____ e la ricorrente 2, nella sentenza, risultano risiedenti a due indirizzi d'abitazione differenti, allorché secondo le dichiarazioni degli insorgenti, la ricorrente 2 all'epoca risiedeva al medesimo indirizzo d'abitazione del marito. Oltretutto, il (...), data nella quale sarebbe stata emanata tale sentenza, i ricorrenti si sarebbero ancora trovati in Iran. Stupisce quindi come i medesimi non ne fossero in alcun modo a conoscenza già perlomeno al momento delle loro audizioni sui motivi, intervenute diversi mesi dopo la supposta emanazione di tale sentenza, essendo peraltro in contatto con loro familiari nel Paese d'origine (cfr. n. 26/20, D30 segg., pag. 4; D40 segg., pag. 5 segg.; n. 54/18, D7 segg., pag. 2 seg.; D28 segg., pag. 4; D55 segg., pag. 7 segg.), avendola presentata quasi (...) mesi dopo, senza peraltro alcuna informazione concreta circa il ricevimento del medesimo documento (cfr. n. 71/6 e 72/6). Soltanto nello scritto del 25 giugno 2020, i ricorrenti hanno allegato che tale sentenza di condanna sarebbe stata ricevuta dai loro familiari (cfr. n. 88/8), anche qui però senza alcun indizio maggiormente esplicativo in merito. In fase ricorsuale poi, gli insorgenti non hanno fatto più alcun accenno alla loro supposta già intervenuta condanna, con tanto di sentenza già emanata, ma in modo del tutto incoerente, hanno invece avanzato che dei familiari, nel caso di un loro ritorno in Iran, in particolare E._____, possa provvedere a denunciarli. Ciò che chiaramente risulta del tutto stridere con la loro narrazione precedente e con i documenti da loro presentati a supporto di una denuncia già intervenuta di

D-1478/2021 Pagina 13 E._____ e di una procedura penale aperta a loro nome con tanto di sentenza di condanna finale. Tutto quanto precede, fa quindi giungere il Tribunale alla conclusione, che anche la sentenza di condanna del (...), risulta essere in realtà un documento falso o falsificato.

E. 4.4

Ne discende quindi che i ricorrenti non soltanto non sono riusciti a rendere credibili i motivi che li avrebbero condotti all'espatrio, bensì con il loro comportamento del tutto incoerente nel corso della procedura, con la produzione di documenti falsi e/o falsificati, hanno intaccato fortemente la loro credibilità dinnanzi al Tribunale.

E. 4.5.1

Ciò posto, occorre ora vagliare se il timore palesato dagli insorgenti soltanto in fase ricorsuale, del rischio di subire una condanna penale a causa della loro relazione amorosa al di fuori del matrimonio, la cui prova sarebbe la loro figlia C._____, che pure subirebbe discriminazione nel Paese d'origine, in quanto frutto di una relazione adulterina, sia o meno fondato ai sensi dell'art. 3 LASi. Per quanto riguarda la situazione in Iran, per legge, tutte le relazioni sessuali al di fuori del matrimonio – definite secondo gli art. 221 segg. del Codice penale iraniano (cfr. per le citazioni del precitato codice nella presente sentenza si è consultato lo stesso nella sua versione presente in: Iran Human Rights Documentation Center [IHRDC], English Translation of Books I & II of the New Islamic Penal Code,

04.04.2014, < <https://iranhrdc.org/english-translation-of-books-i-ii-of-the-new-islamic-penal-code/> >, consultato il 9 aprile 2024) – sono perseguibili penalmente ai sensi degli art. 225 segg. del medesimo Codice penale iraniano. Per una persona non sposata che ha delle relazioni sessuali con una persona pure non sposata, l’art. 230 del predetto Codice penale, prevede una pena di 100 frustate. Per una persona sposata invece che ha commesso adulterio (“zina”), la pena va fino alla pena capitale, per lapidazione o impiccagione (cfr. art. 225-227 del Codice penale iraniano; Landinfo, Temanotat Iran: Familie og ekteskap, 05.08.2022, < <https://landinfo.no/wp-content/uploads/2022/08/Temanotat-Iran-Familie-og-ekteskap-05082022-ny.pdf> >, consultato il 9 aprile 2024). Secondo una fonte citata da Landinfo, il fatto che una donna non sposata sia incinta, anche se questo fosse avvenuto all’estero, non significa automaticamente che ella verrà condannata per aver commesso “zina”, in quanto dal profilo medico è possibile rimanere incinta anche senza relazioni sessuali (cfr. Landinfo, op. cit.). Altre fonti riportano però la possibilità che, anche se commessi all’estero, atti perseguibili secondo il Codice penale iraniano, come l’adulterio o altre violazioni di usi e costumi, possono

D-1478/2021 Pagina 14 essere perseguiti in Iran (cfr. Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ACCORD], Anfragebeantwortung zum Iran: 1) Ahndung von Ehebruch und Sittenverstößen, wenn diese durch iranische Frauen im Ausland begangen werden; Schutz vor Gewalt an Frauen [z.B. Existenz von Frauenhäusern] [a-11504], 19.02.2021, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2065482/a-11504.pdf>, consultato il 9 aprile 2024). Cionondimeno, secondo le fonti consultate, la società iraniana starebbe mutando negli ultimi anni e sia l’adulterio sia le relazioni tra persone non sposate sarebbero diffuse, specialmente nelle città, come D._____. Inoltre, la giustizia tenderebbe soltanto in casi isolati a perseguire penalmente tali fatti, non da ultimo a causa dell’elevata esigenza in fatto di prova, e sarebbe normalmente su denuncia di una persona privata che una procedura penale verrebbe aperta, tuttavia raramente, in quanto l’infedeltà risulterebbe essere una vergogna per le famiglie delle persone colpite. Pertanto, nella maggior parte dei casi – a parte in rare eccezioni pure recensite da Landinfo e da altre fonti – tali circostanze verrebbero risolte al di fuori della giustizia (cfr. Landinfo, op. cit.; cfr. anche IranWire, Iranian Man and Woman on Death Row for Sex Outside of Marriage, 08.11.2021, <https://iranwire.com/en/features/70728/>; ACCORD, op. cit., pag. 3 segg.; Danish Immigration Service/Danish Refugee Council [DRC], Iran: Relations outside of marriage in Iran and marriages without the accept of the family, febbraio 2018, < https://www.ecoi.net/en/file/local/1426248/1788_1520518257_relations-outside-of-marriage-in-iran-and-marriages-without-the-accept-of-the-family.pdf >; tutti consultati il

E. 4.5.2

Ora, tornando al caso che ci occupa, risulta da quanto sopra considerato, che la ricorrente 2 in realtà è divorziata dal suo ex marito E._____, già a partire dal (...), ed i ricorrenti non hanno reso credibili i motivi che li avrebbero condotti all’espatrio, comprese le denunce presentate da E._____ nei loro confronti, le ricerche da parte delle autorità iraniane e le loro condanne penali (cfr. supra consid. 4.1-4.4). Inoltre, sia dagli atti all’incanto sia dagli asserti degli insorgenti, si evince che la paternità della ricorrente 3 non è stata ancora registrata (cfr. replica, pag. 2; n. 138/3). Pertanto, non soltanto al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti in fase ricorsuale, non v’è alcuna prova che essi abbiano

intrat- tenuto una relazione amorosa allorché la ricorrente 2 era ancora sposata, ma non c'è nemmeno agli atti alcun elemento concreto e probante che at- testi che effettivamente l'insorgente 1 sia il padre della ricorrente 3, non avendo l'insorgente 1, in tutto questo tempo – ovvero dalla nascita della bambina avvenuta il (...) e fino ad oggi – provveduto al riconoscimento formale della predetta, malgrado ne avesse le possibilità. Inoltre, come ret- tamente osservato dalla SEM nella sua risposta al ricorso, gli insorgenti non hanno mai dichiarato – se non successivamente alla risposta dell'au- torità inferiore – né reso verosimile con elementi di qualsivoglia sostanza e concretezza, che i famigliari in patria potrebbero denunciarli o ancora su- bire da parte loro delle ritorsioni, essendo perlomeno alcuni dei loro parenti già da diverso tempo a conoscenza della loro relazione (cfr. n. 54/18, D122 segg., pag. 15), e non avendo mai agito in tal senso. Ne discende quindi che i ricorrenti, anche alla luce della situazione nel loro Paese d'origine su riportata, non possano nutrire alcun timore fondato, in particolare dal profilo oggettivo, di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, a causa della loro relazione non regolarizzata in patria. Peraltro, come giu- stamente denotato dalla SEM sempre nella sua risposta al ricorso, anche il Tribunale ritiene che, sia onde evitare eventuali ipotetiche procedure pe- nali da parte delle autorità iraniane al momento della registrazione della nascita della ricorrente 3 presso le autorità competenti iraniane; sia degli svantaggi di tipo ereditario e di preclusione di alcune cariche alla ricorrente 3 – che di per sé si sottolinea non avrebbero comunque l'intensità suffi- ciente per rientrare nei seri pregiudizi di cui all'art. 3 LAsi – gli interessati 1 e 2 potranno contrarre un matrimonio di quelli “a tempo”, anche valido re- troattivamente non avendo necessità di alcuna forma ufficiale particolare, registrandolo presso le autorità competenti iraniane. Inoltre,

D-1478/2021 Pagina 17 successivamente, essi potranno richiedere la registrazione della nascita della ricorrente 3 alle stesse – eventualmente su pena di una multa per la mancata registrazione entro 15 giorni dalla nascita della ricorrente 3 (cfr. LADAN RAHBARI, Marriage, Parentage and Child Registration in Iran: Legal Status of Children of Unmarried Parents, op. cit., pag. 3; Landinfo, Iran: Passports, ID and civil status documents, op. cit., pag. 9), pregiudizio d'in- tensità insufficiente per risultare rilevante ai sensi dell'asilo. Tali soluzioni per legalizzare sia la loro unione sia la nascita della ricorrente 3 dinnanzi alle autorità iraniane, è possibile e fattibile, tenuto conto che gli insorgenti – come si vedrà dappresso – non hanno reso verosimile neppure la loro fede baha'i (cfr. infra consid. 5).

E. 4.6

Sulla scorta di tali circostanze, né gli atti di causa né le allegazioni degli insorgenti, permettono di concludere per la sussistenza di un timore fon- dato di persecuzione futura pertinente ai sensi dell'asilo per dei motivi an- teriori alla loro partenza dall'Iran, o ancora derivanti dalla loro relazione amorosa o dalla nascita della ricorrente 3, nel caso in cui facessero ritorno in Iran. Pertanto, circa il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con- cessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto per tali motivi nella decisione impugnata. 5.

E. 5

settembre 2023, che è stata accolta con decisione del (...) dalla (...), dove risulta in particolare quale stato civile che ella è divorziata in Iran da E._____ dal (...) (cfr. n. 147/4). Ora, tale ultimo procedere – peraltro che i ricorrenti si sono guardati bene dall'informare direttamente il Tribunale in proposito – stride in modo limpido con quanto

sin qui sostenuto dagli insorgenti, ovvero che la ricorrente 2 risulterebbe ancora sposata con E._____. Per quanto poi attiene al libretto della sicurezza sociale prodotto dagli insorgenti, lo stesso non è in alcun modo in grado di supportare

D-1478/2021 Pagina 11 maggiormente la tesi, peraltro incoerente, sostenuta dai medesimi. Ciò in quanto come rettamente denotato dalla SEM nella decisione avversata, esso non rappresenta un documento attestante dello stato civile della ricorrente 2, ed i rinnovi del documento avvenuti in realtà in due date differenti ([...] e [...]), non provano la correttezza dei dati contenuti in esso.

E. 5.1

Resta ancora da esaminare se, a causa delle loro attività religiose (cfr. infra consid. 5.3) e politiche (cfr. infra consid. 5.4), dopo la loro partenza dall'Iran, i ricorrenti 1 e 2 possano validamente prevalersi di motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi in relazione all'art. 3 LAsi), per il riconoscimento della qualità di rifugiato, ad esclusione della concessione dell'asilo (art. 54 LAsi).

E. 5.2

Sono in particolare considerati come motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi della disposizione precitata, le attività politiche indesiderate svolte in esilio, la partenza illegale dal paese d'origine ("Republikflucht") e il deposito di una domanda d'asilo all'estero, allorché fondano un rischio di persecuzione futura. Essi devono essere distinti dai motivi oggettivi posteriori alla fuga, che non dipendono invece dal comportamento del richiedente (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e rif. cit.; 2009/29 consid. 5.1).

E. 5.3.1

Secondo la giurisprudenza del Tribunale, i baha'i sono sottoposti ad una persecuzione collettiva in Iran (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-1197/2020 del 25 ottobre 2022 consid. 6.3.1.2 che conferma la DTAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). Tuttavia, l'appartenenza formale a tale

D-1478/2021 Pagina 18 comunità religiosa non è sufficiente, di per sé sola e in assenza d'indizi di una reale convinzione interiore, per stabilire una messa in pericolo in caso di ritorno nel paese d'origine (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3923/2016 del 24 maggio 2018 consid. 4 in limine e rif. cit.; sentenza E-2906/2020 del 27 marzo 2024 consid. 6.2). In generale, la qualità di rifugiato è riconosciuta se il richiedente ha reso verosimile, ai sensi dell'art. 7 LAsi, che le sue attività religiose siano giunte alla conoscenza delle autorità del paese d'origine e che esse comporterebbero la sua esposizione a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, in caso di un suo ritorno in patria. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale, in generale soltanto le persone esercitanti un'attività importante in seno alla loro chiesa, o del proselitismo, sono esposte ad un rischio accresciuto di trattamenti contrari all'art. 3 LAsi in Iran, allorché invece la pratica pacifica e discreta della fede, rimane in principio senza conseguenze (cfr. sentenza del Tribunale nelle cause congiunte D-6314/2020 e D-6318/2020 del 15 agosto 2023 consid. 6.1 e 6.6 con ulteriori rif. cit.).

E. 5.3.2

Nel loro scritto del 18 gennaio 2024, i ricorrenti hanno formulato la richiesta, nel caso in cui il Tribunale nutrisse dubbi in merito al loro credo baha'i, di procedere all'audizione del responsabile della comunità Baha'i di J._____. A tal proposito, si rammenta come il

diritto di essere sentito garantito all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende in particolare il diritto per l'intere-ressato di produrre delle prove pertinenti e d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di tali prove, allorché esse possono influire sulla decisione da prendere. L'autorità può tuttavia rinunciare a procedere a delle misure d'istruzione, allorché le prove amministrative, le hanno permesso di forgiare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono ancora proposte, essa ha la certezza che queste ultime non la condurranno a modificare la sua opinione (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1 e rif. cit.).

E. 5.3.3

Nella presente disamina, si evince dagli atti all'inserito, come è soltanto nella loro missiva del 24 ottobre 2023, che i ricorrenti hanno menzionato per la prima volta di essere di fede baha'i, allegando segnatamente un estratto dell'Ufficio di commercio del I._____, dove il ricorrente 1 risulta iscritto nell'(...), nonché due dichiarazioni dell'(...), secondo le quali i ricorrenti 1 e 2 sono entrati a far parte della comunità dei baha'i della Svizzera dal (...) e sono regolarmente registrati quali membri.

E. 5.3.4

Ora, anche se il testimone che i ricorrenti hanno proposto di sentire, confermasse che i ricorrenti frequentino la comunità dei baha'i in Svizzera, in particolare a J._____, il Tribunale non ravvede in quale misura tali

D-1478/2021 Pagina 19 dichiarazioni potrebbero avere un'incidenza determinante sull'esito della presente procedura. Invero, risulta in modo palese dagli atti di causa, che i contatti dei ricorrenti con la comunità dei baha'i, siano intervenuti ben dopo le loro audizioni, le osservazioni della SEM riguardo alle risultanze della Rappresentanza diplomatica svizzera a D._____ che hanno evidenziato sia come alcuni dei mezzi di prova da loro presentati fossero dei falsi, sia che alcune delle loro dichiarazioni fossero inverosimili, nonché la decisione negativa resa dalla SEM, dove la predetta autorità ha sollevato le diverse inverosimiglianze presenti nei loro asserti. Pertanto, come rimarcato anche dall'autorità inferiore in fase ricorsuale, pure il Tribunale ritiene che la pretesa conversione spirituale dei ricorrenti non sia sincera, ma sia stata invocata dai medesimi quale pretesto, al fine di ottenere un diritto di soggiorno in Svizzera. Tale conclusione è supportata dal fatto che, a differenza di quanto espresso nel loro manoscritto allegato alla missiva del 18 gennaio 2024, i ricorrenti 1 e 2 non hanno né nel corso delle loro audizioni, né successivamente durante la procedura dinnanzi all'autorità di prime cure e fino all'inizio della procedura ricorsuale, evocato il minimo disinteresse (o addirittura avversione come espresso nel loro manoscritto del 16 gennaio 2024), per la religione musulmana, sciita, da loro asserita (cfr. n. 1/2; 13/7, p.to 1.13, pag. 3; 26/20, D150, pag. 17; 35/2; 44/6, p.to 1.13, pag. 3), o lasciato intravedere che avessero delle preoccupazioni o dubbi di natura spirituale. La lettera del 16 gennaio 2024 che avrebbero redatto i ricorrenti (cfr. annessa allo scritto dei ricorrenti del 18 gennaio 2024), che sarebbe stata prodotta a dimostrazione della loro fede, contiene delle generalità sui precetti della religione baha'i e sulle persecuzioni subite dai suoi adepti in Iran. I soli elementi personali menzionati, sono le ragioni piuttosto generiche per i quali essi avrebbero cambiato religione, vergognandosi di essere musulmani, in quella baha'i, dove avrebbero trovato invece tolleranza e delle attività che svolgerebbero all'interno della comunità baha'i. Tuttavia tali asserti, dove spesso religione musulmana ed il governo/società iraniana vengono accomunati sotto un unico cappello, non permettono di

attestare di una fede sincera. A ciò si aggiunge che, i dubbi sulla sincerità della loro pretesa conversione alla fede baha'i, è ancora rafforzata dalla loro credibilità già fortemente intaccata, vista l'inverosimiglianza delle loro allegazioni concernenti i motivi d'asilo ed il loro comportamento (cfr. supra consid. 4.4).

E. 5.3.5

Altresì, la pratica della loro fede baha'i, che formalmente è attestata dalla documentazione prodotta in fase ricorsuale dagli insorgenti, non risulta essere stata da loro stabilita o resa altamente probabile che sia venuta a conoscenza delle autorità iraniane, in modo tale da poter dimostrare l'esistenza, nella fattispecie, di un fondato timore di persecuzione rilevante

D-1478/2021 Pagina 20 in materia d'asilo, nel caso di un loro rientro in Iran. Difatti, dagli atti di causa, risulta come i ricorrenti abbiano esercitato la loro fede baha'i in Svizzera, partecipando alle attività e celebrazioni nel cerchio ristretto dei loro correligionari, senza tuttavia esercitare una responsabilità particolare in tale quadro o adempiere a delle attività di proselitismo di grande ampiezza, in particolare al di là di tale cerchia religiosa. Il fatto che il ricorrente risulti essere iscritto nell'Ufficio del registro di commercio del I. _____, nell'(...), senza alcuna funzione speciale né essendo nominato come membro, ma avendo unicamente la possibilità di "(...)" come altri iscritti al registro, non muta la precitata conclusione. A differenza infatti di quanto sostenuto dagli insorgenti nelle loro osservazioni del 24 ottobre 2023, anche se la fede del ricorrente 1 fosse venuta a conoscenza delle autorità iraniane – ciò che non appare essere in alcun modo stabilito e nemmeno reso altamente probabile neppure dai loro asserti ricorsuali – il Tribunale ritiene che gli insorgenti non subirebbero, in modo altamente probabile, delle persecuzioni rilevanti da parte delle predette autorità. Invero, neppure il ricorrente 1 appare esercitare un'attività d'importanza tale o di proselitismo per i baha'i, che potrebbe attirare effettivamente l'attenzione delle autorità iraniane su di lui e, quindi, potrebbe correre il rischio di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 LASi in Iran. Ciò posto, dagli atti all'inserto, non è evincibile neppure con un alto grado di probabilità che, una volta rientrati in Iran, i ricorrenti potranno essere esposti a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LASi, per il fatto della loro pretesa conversione, e della pratica della loro nuova religione, nulla permettendo di pensare a tal proposito che essi saranno costretti a modificare al loro ritorno in Iran il loro comportamento sociale, in vista di nascondere le loro supposte credenze (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-9323/2016 del 24 maggio 2018 consid. 4 e 5; sentenza della Corte EDU A.A. contro Svizzera del 5 novembre 2019, n. 32218/17 §48 segg.).

E. 5.4.1

In presenza di attività politiche esercitate dal richiedente dopo la fuga, la qualità di rifugiato gli sarà riconosciuta se, dopo esame approfondito delle circostanze, deve essere presunto che le attività politiche esercitate dopo la partenza dal paese d'origine siano giunte a conoscenza delle autorità di tale paese e che il comportamento del richiedente comporterebbe, in modo altamente probabile, un rischio di persecuzione da parte loro (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1 e rif. cit.; 2008/57 consid. 4.4). Nella giurisprudenza del Tribunale viene riconosciuto che i servizi segreti iraniani siano in misura d'esercitare una stretta sorveglianza delle attività politiche che sono intraprese contro il regime vigente a Teheran, in

D-1478/2021 Pagina 21 particolare da parte dei cittadini iraniani residenti all'estero. Tuttavia, l'attenzione delle autorità si concentra essenzialmente sulle persone con un profilo particolare, che agiscono al di là del quadro abituale d'opposizione di massa e che occupano delle funzioni e/o svolgono delle attività di una natura tale (il criterio di pericolosità si rivela qui determinante) che esse rappresenterebbero una seria e concreta minaccia per il governo in questione (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Tale giurisprudenza risulta essere tutt'ora valida (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Ad esempio, non rappresenta una tale minaccia, il richiedente che, non conosciuto quale oppositore politico prima della sua partenza dall'Iran, ha assunto certe attività, anche responsabilità, in seno ad un movimento d'opposizione (quale persona di contatto), ma non si è distinto per una sua posizione di leader durante le manifestazioni alle quali ha partecipato, non è stato menzionato nominativamente nella stampa e non ha prodotto un'attività che sorpassa oltre misura quella di numerosi dei suoi compatrioti critici verso il regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Quanto al semplice fatto di scrivere o di pubblicare degli articoli attinenti agli avvenimenti politici in Iran, per quanto numerosi siano, non permette ancora di ammettere che si tratti di un impegno d'opposizione esposto (cfr. sentenze del Tribunale E-6352/2020 del 27 giugno 2022 consid. 4.4.1, D-1465/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 6.5). Pertanto, non è l'esposizione di una persona – nel senso che ella possa essere riconosciuta – che è determinante, ma il suo grado d'implicazione, l'impatto della sua personalità, del suo discorso e del suo contenuto, come pure della sua ricezione presso la popolazione; ovvero una congiunzione di fattori che permettano di considerare che essa possa costituire una minaccia per il regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Anche per quanto attiene alle persone operanti quali attiviste nelle reti sociali e identificabili come tali, il Tribunale ha stabilito come non siano tutte necessariamente minacciate in caso di rientro in Iran, insistendo anche qui sul carattere qualitativo di tale attivismo (cfr. sentenza del Tribunale E-3473/2017 del 18 febbraio 2020 consid. 6.4; cfr. anche la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] del 23 marzo 2016 nella causa F.G. contro Svezia, Grande Camera, n. 43611/11, §129 segg., specialmente §141; la sentenza del Tribunale E-2411/2016 del 28 ottobre 2016 consid. 4.3).

E. 5.4.2

Ora, venendo alla presente disamina, il ricorrente 1, a partire dallo scritto degli insorgenti del 25 gennaio 2023, ha recensito e prodotto della documentazione a supporto delle attività politiche che avrebbe esercitato in Svizzera, a partire dall'(...) del (...) e fino al (...) del (...). Alla stessa

D-1478/2021 Pagina 22 stregua dell'autorità inferiore, anche agli occhi del Tribunale, tali attività non rappresentano però una seria e concreta minaccia per le autorità iraniane, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti, che siano in grado di motivare un rischio rilevante ai sensi dell'art. 54 LAsi. Invero, seppure nei video da lui inviati sul (...) dell'(...) e trasmessi insieme alle opinioni di altri (...), egli si sia espresso criticamente contro il regime iraniano, in particolare nei confronti dell'K._____, divulgando pure la sua identità ed il suo attuale soggiorno in Svizzera, non si ravvede nelle critiche da lui mosse, un contenuto tale dei suoi interventi che si discosterebbe dalle critiche generiche mosse contro il regime dall'opposizione di massa. Inoltre, al contrario di quanto

argomentato dai ricorrenti, non si ravvisa nelle sue azioni, iniziate ben dopo il suo arrivo in Svizzera a differenza di quanto da lui allegato soltanto a partire dallo scritto del 25 gennaio 2023 – che non trova alcun riscontro nei suoi asseriti precedenti – una partecipazione di particolare spicco e men che meno di leader riconosciuto nell'opposizione politica al governo iraniano. Difatti, il fatto che egli abbia organizzato tre manifestazioni pacifiche a J. _____ rispettivamente nel (...) del (...) e nel (...) del (...), per il (...), ed abbia ottenuto personalmente le autorizzazioni per svolgerle, non prova in alcun modo né che le autorità del suo Paese d'origine conoscano tale sua implicazione, né che lo potrebbero percepire quale reale minaccia. Invero, come sopra già considerato, egli non era conosciuto in Iran quale oppositore politico, non avendo mai esercitato in patria una qualsivoglia attività in tal senso. Pertanto, il fatto che egli abbia assunto alcune responsabilità in attività ben limitate, e su un periodo pure circoscritto – essendo che dopo il (...) del (...) le sue attività politiche sembrano essere diminuite se non del tutto cessate, visto che non ha più prodotto alcuna documentazione a supporto – in Svizzera, pur non escludendo che possa essere effettivamente stato reperito dalle autorità iraniane, non attesta che egli possa cadere nel loro mirino poiché rappresenterebbe una seria e concreta minaccia per il governo iraniano. Per di più, visto il periodo storico e circoscritto in cui egli è stato attivo nell'opposizione del suo Paese successivo alle vaste reazioni popolari seguite alla morte della (...) L. _____, anche ai servizi segreti iraniani, come già al Tribunale, non potrà passare inosservato come lo scopo di tali azioni fosse in realtà quello di assicurarsi un diritto di soggiorno in Svizzera, più che una reale e vera implicazione personale nell'opposizione (cfr. per quest'ultima differenziazione da parte dei servizi segreti iraniani le sentenze del Tribunale E- 6352/2020 precisata consid. 4.4.1, D-2368/2017 del 1° giugno 2017 consid. 5.4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le circostanze poi che egli abbia pubblicato degli articoli, delle locandine e dei video, sul (...) dedicato, inerenti a manifestazioni nel I. _____, alle quali egli avrebbe anche partecipato, non mutano le precedenti conclusioni. Ciò in quanto tali mere

D-1478/2021 Pagina 23 pubblicazioni e partecipazioni ad eventi – non essendo in alcun modo dimostrato una sua partecipazione alle stesse in una particolare posizione o funzione – non sono sufficienti per far emergere il ricorrente, dalla massa dei cittadini che criticano il regime iraniano. Altresì, neppure gli articoli di stampa presentati, che non lo riguardano personalmente e presentano delle persone con dei profili di rischio ben diversi dal suo, non sono neppure in grado di mutare le predette valutazioni del Tribunale. Riassumendo, le attività invocate dal ricorrente 1, non sono quindi atte a fondare l'esistenza di una messa in pericolo concreta e pertinente, ai sensi dell'asilo, nel caso di un suo ritorno (e men che meno di quello delle ricorrenti 2 e 3) in Iran.

E. 5.5

Alla luce di quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto anche per quanto concerne le contestazioni inerenti al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato dei ricorrenti, per dei motivi soggettivi insorti dopo la loro partenza dall'Iran. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4;

2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto

D-1478/2021 Pagina 24 internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 8.2 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 4-5), non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali degli insorgenti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che essi possano essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un loro rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo in Iran, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 9.2.2). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., confermato dalla sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie (cfr. infra consid. 9.3.2). 8.3 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI).

E. 6

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 7

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 8.2

A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 4-5), non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali degli insorgenti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che essi possano essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un loro rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo in Iran, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 9.2.2). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., confermato dalla sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie (cfr. infra consid. 9.3.2).

E. 8.3

Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI).

E. 9

aprile 2024).

E. 9.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero

venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

D-1478/2021 Pagina 25

E. 9.2

Malgrado le notevoli tensioni ed il persistere di alcuni disordini in Iran, che perdurano già dal settembre del 2022, in Iran non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, per cui si dovrebbe ritenere l'esecuzione dell'allontanamento generalmente inesigibile (cfr. sentenze del Tribunale E-2906/2020 del 27 marzo 2024 consid. 11.2, E-2068/2020 del 14 marzo 2024 consid. 7.3.2).

E. 9.3

I ricorrenti non possono prevalersi neppure di motivi ostativi individuali.

E. 9.3.1

Invero, dagli atti di causa si evince come i ricorrenti dispongano in patria di una rete familiare – in particolare a D._____, (...) dalla quale provengono – con la quale risultano essere in contatto (cfr. n. 26/20, D29 segg., pag. 4; n. 54/18, D20 segg., pag. 4; D119, pag. 14), sui quali potranno, nel caso di bisogno, contare per coprire i loro bisogni primari. A tal proposito, si aggiunge che loro potranno senz'altro essere reintegrati nel loro contesto familiare senza rappresentare alcun motivo di vergogna per quest'ultimo, poiché già si sono ritenuti inverosimili gli asserti degli insorgenti che la ricorrente 2 fosse ancora sposata al momento della relazione amorosa tra questa ed il ricorrente 1, nonché che essi avranno la facoltà di legalizzare senza problemi sia la loro unione sia la nascita della ricorrente 3 (cfr. supra consid. 4.5.3). Inoltre gli insorgenti sono giovani, e dispongono di una discreta formazione scolastica (di un [...] il ricorrente 1, e di un [...] la ricorrente 2), nonché di una buona esperienza professionale nel campo (...) per l'insorgente 1, che esercitava (...) in Iran, ciò che gli dovrebbe permettere di reinserirsi in breve sul mercato del lavoro.

E. 9.3.2

Altresì, dalla documentazione medica all'inserto, non si evince che i ricorrenti soffrano di problemi medici tali, che l'esecuzione del loro allontanamento costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza resa in materia (cfr. sentenze della Corte EDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Pashvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Invero i ricorrenti 1 e 3 risultano essere in buono stato di salute, non essendoci agli atti della documentazione che attesterebbe di una qualsivoglia patologia a loro carico. Per quanto attiene invece alla ricorrente 2, dal certificato medico del 26 marzo 2021, si evince la diagnosi di una sindrome depressiva di media gravità con sintomi biologici ed un disturbo misto di personalità, per la quale sarebbe stata impostata una cura farmacologica associata a dei colloqui di sostegno. Successivamente, nel certificato medico del 20 aprile 2022, sono state rilevate in aggiunta a

D-1478/2021 Pagina 26 quanto precede, le diagnosi di anemia sideropenica cronica in trattamento, tiroidite cronica in fase di accertamenti diagnostici, obesità di grado moderato severo di origine multifattoriale e diabete mellito di tipo II in trattamento. In seguito, non è

stata prodotto ulteriore carteggio medico dai ricorrenti, né essi hanno allegato più nulla in merito allo stato di salute dell'insorgente 2. Alla luce di quanto precede, nessun elemento all'incanto, lascia pertanto trasparire delle problematiche mediche di una gravità tale da rientrare nella giurisprudenza summenzionata. In ogni caso si osserva che, se l'insorgente 2 dovesse necessitare anche in futuro di una presa a carico medica, segnatamente dal profilo psicologico e psichiatrico, ella potrà proseguire rispettivamente trovare le cure ed i trattamenti di cui necessita pure in Iran, Stato che dispone di un sistema di salute di livello relativamente elevato (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-2068/2020 del

E. 9.3.3

Da ultimo, neppure l'interesse superiore della ricorrente minorenni, così come protetto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), risulta essere contrario all'esecuzione di un suo allontanamento (per l'apprezzamento da svolgere in tale contesto cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.). A tal proposito, occorre rammentare che tale disposto non fonda in sé un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un'ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da considerare nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia d'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6). Nel caso dell'insorgente 3, sebbene ella sia nata in Svizzera nell'(...) del (...), tuttavia lei verrà allontanata insieme ai genitori (cfr. a tal proposito anche supra consid. 4.5.3 per quanto concerne il ricorrente 1), e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi della medesima sia dal profilo educativo che affettivo. Inoltre, vista l'età infantile nella quale la medesima si trova, ovvero di poco più di (...) d'età, anni che avrebbe pure trascorso su suolo elvetico iniziando a frequentare l'asilo, ella risulta ancora molto dipendente dai genitori ed impregnata dalla loro cultura. Pertanto, non sussistono agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un allontanamento della ricorrente 3, equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio.

E. 9.3.4

A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità

D-1478/2021 Pagina 27 dell'esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 11. Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 12. Pertanto, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accettato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell'istruzione accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale degli insorgenti, con decisione incidentale del 27 gennaio 2022 confermata con ordinanza del 16

febbraio 2022, nonché che dagli atti non risulta un cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti, essi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 10

Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 11

Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 12

Pertanto, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 13

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell'istruzione accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale degli insorgenti, con decisione incidentale del 27 gennaio 2022 confermata con ordinanza del 16 febbraio 2022, nonché che dagli atti non risulta un cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti, essi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 14. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

E. 14

La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-1478/2021 Pagina 28 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.